

COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"I.M.U."

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 51 del 25/09/2012
Confermato con Delibera Consigliare nr. 23 del 21/5/2014
Modificato con Delibera Consigliare n. 67 20/12/2018)*

INDICE

ART. 1.....	3
Oggetto.....	3
ART. 2.....	3
Presupposto dell'imposta.....	3
ART. 3.....	3
Determinazione delle aliquote e dell'imposta.....	3
ART. 4.....	3
Base imponibile.....	3
ART. 5.....	4
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale.....	4
ART. 6.....	5
Disciplina delle pertinenze.....	5
ART. 7.....	5
Area fabbricabile.....	5
ART. 8.....	6
Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti.....	6
ART. 9.....	6
Riduzione d'imposta.....	6
ART. 10.....	7
Versamenti e interessi.....	7
ART. 11.....	7
Rimborsi e compensazione.....	7
ART. 12.....	8
Rateazione del pagamento avvisi di accertamento.....	8
ART. 13.....	8
Dichiarazioni.....	8
ART. 14.....	8
Attività di controllo.....	8
ART. 15.....	8
Funzionario responsabile.....	8
ART. 16.....	9
Riscossione coattiva.....	9
ART. 17.....	9
Disposizione in materia di autotutela.....	9
ART. 18.....	9
Disposizione in materia di contenzioso.....	9
ART. 18 bis.....	9
Rinvio.....	9
ART. 19.....	9
Entrata in vigore.....	9

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché ogni altra normativa successivamente applicabile.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Limbiate.

ART. 2

Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 3

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote e detrazioni sono determinate ogni anno con deliberazione del Consiglio Comunale adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, in caso di mancata approvazione delle stesse per l'anno successivo si applicheranno le aliquote vigenti.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la condizione.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ART. 4

Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari

a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero del classamento dell'immobile, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Nei casi di particolari problemi di edificabilità si applicheranno dei coefficienti di riduzione così come stabiliti con apposito atto deliberativo.

7. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse. Detta determinazione dei valori minimi non ha natura imperativa ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. In presenza di perizia di stima dell'area edificabile, l'approvazione dei valori minimi non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

ART. 5

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un solo immobile.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota di possesso.

3. Si considerano abitazione principale **ai fini della detrazione** di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

↳ - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

↳ - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

e agli stessi si applicherà l'aliquota deliberata annualmente dall'Amministrazione Comunale.

4. L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente al contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di alcun immobile. Le presenti disposizioni si applicano a condizione che il contribuente non sia proprietario di altro immobile, destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa assegnata al coniuge. Il versamento dell'IMU deve essere effettuato dal coniuge assegnatario ancorchè non titolare di diritti reali sull'immobile ed in ogni caso si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione.

5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

6. Alle abitazioni principali e relative pertinenze di proprietà o che nel nucleo familiare sia presente una

persona con disabilità grave, con un grado di invalidità pari al 100% , che risiede e dimora abitualmente in detto immobile, si applica l'aliquota dell'abitazione principale e una maggiorazione alla detrazione come deliberato annualmente dall'Amministrazione Comunale;

7. Si considera abitazione principale unità immobiliare dai cittadini italiani iscritti nello schedario dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuto dall'ufficio anagrafe comunale, non residenti in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.

8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata

9. Gli immobili siti sul territorio della Città di Limbiate ma con accesso pedonale/carraio nei Comuni confinanti ed adibiti come abitazione principale da soggetti con residenza in detti comuni confinanti, sono equiparati all'abitazione principale. Obbligatoria per l'equiparazione la reciprocità con il Comune confinante.

ART. 6

Disciplina delle pertinenze

1. Per pertinenze s'intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Nel caso in cui il titolare posseda più di un fabbricato, rientrante nella stessa categoria catastale, il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.

3. Si considera pertinenziale l'area, seppur non graffata catastalmente, qualora il soggetto titolare ne ha dichiarato l'asservimento al fabbricato in maniera durevole. In tal caso il Comune può procedere alla segnalazione all'Agenzia del Territorio di tale asservimento, al fine dell'aumento della rendita catastale del fabbricato, così come previsto dall'articolo 51 del regolamento catastale di cui al D.P.R. 1142 del 1949.

ART. 7

Area fabbricabile

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali vigenti nel Comune durante il periodo di imposta indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi.

2. Sono inoltre considerate edificabili le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati o per le quali è stata presentata istanza per la ristrutturazione edilizia di fabbricati esistenti che comporti l'inagibilità anche temporanea degli immobili e quelle che risultano dalle demolizioni di fabbricati. In tal caso, ai fini della decorrenza del termine iniziale per l'applicazione dell'imposta, si considera il momento di presentazione dell'istanza per la nuova edificazione o per la demolizione degli edifici.

3. Nei casi ammissibili di ampliamento di immobili esistenti mediante utilizzo della volumetria residua assegnata, l'imposta si applica a decorrere dalla presentazione dell'istanza edilizia e sino al momento di accatastamento dell'erigendo immobile.

4. In caso di demolizione e ricostruzione del volume pre-esistente, il valore dell'area sarà determinato in base alla erigenda volumetria, o, qualora fosse inferiore, in base agli indici di edificabilità previsti dallo strumento urbanistico per l'area medesima.

5. Viene considerata area edificabile anche la parte residua di lotti parzialmente edificati con un rapporto di copertura inferiore ad 1/10 della superficie complessiva ancorché la stessa risulti pertinenziale all'immobile principale qualora non sia stata utilizzata l'intera volumetria .

6. La Giunta Comunale approva periodicamente, su proposta dell'Ufficio Tecnico, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili e delle aree in perequazione e compensazione site nel territorio del comune. La delibera di cui al presente comma può

essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Detta determinazione dei valori minimi non ha natura imperativa ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. In presenza di perizia di stima dell'area edificabile, l'approvazione dei valori minimi non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

ART. 8

Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;

2. E' imprenditore agricolo professionale colui il quale, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Il presente comma non si applica nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualunque sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa

3. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni.

ART. 9

Riduzione d'imposta

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b. Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c. Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d. Si rimanda, inoltre, alle ulteriori condizioni che determinano l'inagibilità espresse nel vigente Regolamento Locale di Igiene;

3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale con spesa a carico del proprietario b) da parte del contribuente con di-

chiarazione sostitutiva ai sensi dell' art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 allegando idonea perizia tecnica di parte;

4. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale con spese a carico del proprietario, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma o rigettando motivatamente la richiesta.
5. Non godranno della riduzione del 50% gli immobili privi di utenze gas, enel, acqua, e ultimazione delle rifiniture.

ART. 10

Versamenti e interessi

1. L'acconto dell'Imposta Municipale Propria dovrà essere versato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno di riferimento.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare, purchè persona fisica, anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. L'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende per l'imposta complessivamente dovuta per l'anno, per il singolo immobile pertanto indipendentemente dalla quota di possesso e non riferito alle singole rate di acconto e di saldo.
6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

ART. 11

Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro 180 giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura indicata nella normativa vigente.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute autorizza la compensazione.
4. Non si dà luogo al rimborso di qualora la somma richiesta sia inferiore ad € 12,00.

ART. 12

Rateazione del pagamento avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la rateazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
2. La rateazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato.
4. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere inoltre la sospensione degli avvisi di accertamento fino ad un massimo di sei mesi, nel caso in cui sia necessario provvedere, a cura del contribuente, a sistemazioni catastali o patrimoniali.

ART. 13

Dichiarazioni

1. La dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria disciplinata dall'art. 9 comma 6 Legge 23/2011 se presentata per l'anno 2012 nei termini fissati dalle disposizioni di legge, si considererà valida per gli anni successivi, salvo modifiche rispetto alla situazione originariamente dichiarata che non possono essere reperite dal sistema catastale o da altri mezzi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione.

ART. 14

Attività di controllo

1. Il funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e della finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno, in proporzione alla loro entità, di alleggerire la pressione fiscale..
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

ART. 15

Funzionario responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 16
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate e/o liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità di cui al presente regolamento, entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse secondo le procedure di riscossione coattiva adottate per la generalità delle entrate comunali.

ART. 17
Disposizione in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nel caso in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione quali ad esempio errore logico o di calcolo, di mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolati precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

2. Il funzionario può procedere d'ufficio o su richiesta dell'interessato e relaziona annualmente alla Giunta gli atti annullati indicando per ciascuno di essi il valore economico e i motivi che hanno indotto all'annullamento.

ART. 18
Disposizione in materia di contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri contenuti nel Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di carattere tecnico-estimativo relative alle aree fabbricabili.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 18 bis
Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012. Ogni modifica apportata al presente regolamento verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito interne del Comune.